

Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali ¹

del 25 giugno 1976 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 22^{quater} e 31^{bis} della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1975³,
decreta:

Capo I: Finalità

Art. 1

¹ La presente legge è intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e media scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.⁴

² A tal fine, la Confederazione promuove la concessione di fideiussioni, sussidiando la Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato (detta qui di seguito «Cooperativa di fideiussione»), ed assegna contributi sui costi di interesse.⁵

Capo II: Campo d'applicazione

Art. 2⁶ Luogo

La legge si applica alla zona definita dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 2006⁷ sulla politica regionale.

RU **1976** 2825

- ¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 681; FF **2006** 221).
- ² [CS **1** 3; RU **1969** 1267, **1980** 380, **1996** 2502]. Vedi ora gli art. 41, 75, 94 a 96, 98, 101 a 103 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**)
- ³ FF **1975** II 1299
- ⁴ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 681; FF **2006** 221).
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU **1985** 390; FF **1983** III 385).
- ⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 681; FF **2006** 221).
- ⁷ RS **901.0**

Art. 3⁸ Materia

¹ La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituenti, efficienti o in grado di svilupparsi.

² Prestazioni secondo la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione.

Capo III: Sussidi federali**Sezione I: Principio, destinatario ed estensione****Art. 4⁹** Principio

Le prestazioni federali consistono nell'assunzione di una parte delle spese amministrative e delle perdite fideiussorie della Cooperativa di fideiussione, nonché in contributi sui costi di interesse delle aziende.

Art. 5 Spese amministrative¹⁰

¹ La Confederazione assume le spese amministrative della Cooperativa di fideiussione in quanto derivino da attività svolte in virtù della presente legge.¹¹

² Il beneficiario della fideiussione può essere tenuto a partecipare alle spese amministrative.¹²

Art. 6¹³ Fideiussioni

¹ Il debito principale oggetto della fideiussione non può superare i 500 000 franchi.

² La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento della perdita, al massimo però 50 000 franchi; la perdita rimanente è a carico della Confederazione.

³ Il Consiglio federale può adeguare al rincaro e all'evoluzione economica le aliquote massime di cui ai capoversi 1 e 2.

⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).

¹² Originario cpv. 2 dell'art. 6.

¹³ Originario art. 7.

Art. 7¹⁴ Contributi sui costi di interesse

¹ La Confederazione può assegnare contributi sui costi di interesse per i crediti fideiussori connessi con progetti atti a rafforzare la strutturazione regionale del mercato del lavoro.

² I contributi al servizio degli interessi possono venir assegnati anche per crediti non fideiussori di 500 000 franchi al massimo. Il Consiglio federale può adeguare detto massimo al rincaro nonché all'evoluzione economica.

³ I contributi al servizio degli interessi ascendono, al massimo, ai due quinti dell'interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni.

Sezione II: Concessione dei sussidi**Art. 8¹⁵** Doveri di diligenza

Le prestazioni federali vengono fatte alla Cooperativa di fideiussione soltanto se questa svolge con la debita diligenza i compiti assegnatili dalla presente legge.

Art. 9¹⁶ Esame preliminare

¹ Le domande di fideiussione o di contributo sui costi di interesse vanno presentate alla Cooperativa di fideiussione.

² La Cooperativa le esamina dall'aspetto organico e gestionale, poscia le sottopone alla Segreteria di Stato all'economia (SECO)¹⁷.

³ ...¹⁸

⁴ Se la domanda verte su un contributo al servizio degli interessi, la SECO verifica, inoltre, se le condizioni relative al mercato del lavoro e alla politica regionale siano soddisfatte.

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).

¹⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁸ Abrogato dal n. II dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).

Art. 10¹⁹ Decisione

¹ La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.²⁰

² La SECO decide circa le domande di contributo sui costi di interesse.

³ La Cooperativa paga, per conto della Confederazione, i contributi sui costi di interesse, il cui versamento sia stato deciso dalla SECO, e sorveglia che vengano utilizzati in modo conforme.

⁴ ...²¹

Capo IV:...**Art. 11²²****Capo V: Disposizioni finali****Art. 12** Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive; in particolare, disciplina le ulteriori condizioni per la concessione dei sussidi.

² L'esecuzione incombe alla SECO, sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca ²³.

Art. 13 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1977²⁴

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU **1985** 390; FF **1983** III 385).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 681; FF **2006** 221).

²¹ Abrogato dal n. II dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 681; FF **2006** 221).

²² Abrogato dal n. 123 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

²³ Nuova espr. giusta il n. I 27 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655).

²⁴ DCF del 22 dic. 1976.